

**LEGGE REGIONALE N. 5 DEL 4 APRILE 2007**

**“NORME PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO SANITARIO DELL’ESERCIZIO  
2006 ED ALTRE DISPOSIZIONI URGENTI AI FINI DELL’ACCORDO TRA LA  
REGIONE E LO STATO PER IL RIENTRO DEL DISAVANZO, LA  
RIQUALIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO  
REGIONALE”**

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

**Articolo 1**

1. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n.28, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, le parole “a decorrere dall’anno 2006” sono sostituite con le parole “a decorrere dall’anno 2007”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n.28/03, così come modificato dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale n.1/07, è inserito il seguente comma:  
“6 bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6 è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall’operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità -SORESA spa- così come stabilito dal contratto con le banche (articolo 5, punto 5.1 -commissioni e spese-).”
3. Gli interessi che la regione Campania corrisponde per la restituzione dei 170 milioni di euro relativi all’anno 2006, destinati al ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende ospedaliere regionali registrate nel medesimo anno, non possono essere più onerosi di quelli stabiliti nell’operazione di cartolarizzazione della SORESA spa, come previsto dall’articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24.

## **Articolo 2**

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale.

2. Se dall'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 e successive modifiche, si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'articolo 6, comma 6, della legge regionale n.28/03, come modificato dall'articolo 34, comma 3, della

legge regionale n.1/07, sono destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell'importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l'obbligo della copertura dell'ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l'eventuale importo del debito non cartolarizzato.

## **Articolo 3**

1. La Giunta regionale entro il 31 luglio 2007, vista la valutazione della commissione di cui alla delibera di Giunta regionale 29 giugno 2005, n. 1049 sull'operato dei direttori generali delle aziende sanitarie nell'esercizio 2006, dispone:

- a) la corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, articolo 3/bis, comma 6;
- b) la non corresponsione di tale incentivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge regionale n.28/03;
- c) la decadenza immediata dall'incarico in caso di valutazione negativa.

2. La valutazione di cui al comma 1 è immediatamente comunicata al Consiglio regionale ed è ripetuta entro il 31 luglio di ogni anno successivo per l'anno precedente.

## **Articolo 4**

1. I ratei di anticipazione per gli istituti di ricerca -istituto oncologico Pascale, azienda universitaria Federico II e seconda università di Napoli- sono determinati al novantacinque per cento, come già avviene per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

*4 aprile 2007*

*Bassolino*

**LEGGE REGIONALE: “Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell’esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell’accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del servizio sanitario regionale”.**

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all’art. 1**

Comma 1.

*Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”.*

*Art. 6: “Consolidamento del debito e razionalizzazione della gestione dei servizi nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere”.*

*Comma 6: “Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2006 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP”.*

*Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.*

*Art. 34: “Norme in materia sanitaria”.*

*Comma 3: “6. Nella UPB 4.15.38 è iscritta la somma di euro 170 milioni a decorrere dall'anno 2006 e per tutta la durata delle operazioni di cui al comma 9 necessarie al pagamento dei debiti maturati dalle ASL e dalle AO regionali fino al 31 dicembre 2005. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - IRPEF - e dell'imposta regionale sulle attività produttive – IRAP”.*

Comma 2.

*Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 già citata in precedenza.*

*Art. 6, comma 6 già citato in precedenza.*

*Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata in precedenza.*

*Art. 34, comma 3 già citato in precedenza.*

Comma 3.

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria 2006”.*

Art. 2: "1. All'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, si aggiungono i seguenti commi:

"6. È istituita l'unità previsionale di base denominata: Ripiano dei debiti del servizio sanitario gestito dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere regionali - per complessivi euro 170.000.000,00 per l'anno 2006 ed euro 170.000.000,00 per l'anno 2007. Al relativo onere si fa fronte, nell'ambito del complessivo equilibrio di bilancio, con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'addizionale imposta sul reddito per le persone fisiche - Irpef -, e dell'imposta regionale sulle attività produttive - Irap - il cui gettito è destinato all'unità previsionale di base 4.15.245 istituita con la presente norma.

7. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite per ogni anno solare con provvedimenti amministrativi che prevedono impegni pluriennali alla Società Regionale per la Sanità - So.Re.Sa. - S.p.A., società per azioni unipersonale, costituita ai sensi dei commi precedenti, nei procedimenti posti in essere dalla medesima società e volti a definire il pagamento dei debiti maturati dalle AA.SS.LL. e dalle AA.OO. regionali fino al 31 dicembre 2005.

8. Per i fini di cui al comma 7 la So.Re.Sa. presenta idoneo piano alla Giunta regionale entro il 30 giugno 2006 per il pagamento dei predetti debiti, precisando gli strumenti da adottarsi e le modalità necessarie all'estinzione dei debiti stessi.

9. Le operazioni finanziarie eventualmente indicate non possono essere superiori ad anni trenta e tra le medesime resta esplicitamente compresa l'ipotesi di una eventuale cartolarizzazione.

10. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. delegano la So.Re.Sa., previa delibera di esplicito consenso della Giunta regionale, ad effettuare in loro nome e per loro conto, i pagamenti delle situazioni debitorie regolarmente accertate, che siano dovuti per l'esercizio del servizio sanitario.

11. Se dovesse essere disposta la delegazione di pagamento, la So.Re.Sa. S.p.A. assume a proprio carico l'attività che ha come conseguenza la definizione della situazione debitoria, fermo restando che, in tal caso, la Regione Campania deve comunque prestare a favore della So.Re.Sa. S.p.A. apposita fidejussione o garanzie immobiliari idonee a tenere indenne la società da ogni pretesa che possa derivare dal compimento dell'operazione finalizzata all'estinzione delle posizioni debitorie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

12. La So.Re.Sa. S.p.A. ha facoltà di porre in essere quanto necessario alla formazione di una Special Purpose Vehicle - S.P.V. - di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130 o comunque di partecipare alla formazione di tale società o di identificare tale società tra quelle attualmente esistenti sul mercato, nell'operazione di eventuale cartolarizzazione. Le AA.SS.LL. e le AA.OO. della Regione Campania sono tenute a fornire, su richiesta, alla So.Re.Sa. S.p.A. ogni documentazione necessaria e utile per l'esatta definizione della debitoria pendente.

13. La So.Re.Sa. S.p.A. può trattare, in nome e per conto delle AA.SS.LL. o delle AA.OO., la definizione della situazione debitoria e identificare con procedura ad evidenza pubblica gli operatori finanziari che consentono l'estinzione del debito delle AA.SS.LL. e delle AA.OO., indicando agli stessi le modalità necessarie.

14. La So.Re.Sa. accerta annualmente la maturata situazione debitoria delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. della Regione Campania, mediante apposita relazione. Ai fini di tale accertamento, la Giunta trasmette alla So.Re.Sa. i documenti contabili di cui all'art. 29, commi 3 e 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, contestualmente alla loro ricezione. Entro 90 giorni dalla ricezione di tali documenti contabili, la So.Re.Sa. invia alla Giunta la prescritta relazione.

15. La So.Re.Sa. è titolare in via esclusiva delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. A tal fine, la So.Re.Sa. elabora annualmente un programma di contenimento della spesa corrente sanitaria, definendo piani e procedure centralizzate, a livello regionale, per l'acquisto e la fornitura di beni e attrezzature sanitarie.

16. La So.Re.Sa. previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei suddetti piani e procedure, espleta, in coordinamento con le AA.SS.LL. e le AA.OO., le procedure acquisitive in essi stabiliti."

## **Nota all'art. 2**

### Comma 1.

*L. 30 dicembre 2004, n. 311: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”.*

*Art. 1, comma 180: - “180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176 nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma”.*

### Comma 2.

*Legge Regionale 29 dicembre 2005, n. 24 già citata in precedenza.*

*Art. 2 già citato in precedenza.*

*Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 già citata in precedenza.*

*Art. 6, comma 6 già citato in precedenza.*

*Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata in precedenza.*

*Art. 34, comma 3 già citato in precedenza.*

## **Nota all'art. 3**

### Comma 1, lettera a).

*D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.*

*Art. 3 bis: “Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”.*

*Comma 6: “Trascorsi diciotto mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del sindaco o della conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale, salvo quanto disposto dal comma 7”.*

Comma 1, lettera b).

*Legge Regionale 24 dicembre 2003, n. 28 già citata in precedenza.*

*Art. 8: “ Sistemi di controlli e sanzioni per i Direttori generali delle aziende sanitarie”.*

“1. I Direttori generali delle aziende sanitarie esercitano i poteri di gestione e di controllo rispetto alle attività delle stesse aziende e alle disposizioni di cui all'articolo 7, nonché agli atti di programmazione e agli atti amministrativi di indirizzo emanati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale esercita i poteri di controllo sui bilanci preventivi e consuntivi, sul rispetto dei tetti di spesa e sull'andamento dei costi programmati delle aziende sanitarie attraverso i flussi informativi previsti dalla normativa vigente e l'esame delle relazioni trimestrali dei collegi dei revisori dei conti delle singole aziende sanitarie e ospedaliere.

3. In caso di mancato rispetto dei tetti di spesa e del mantenimento dei costi all'interno dei budget indicati dalla presente legge, o in caso di omessa o incompleta trasmissione, nei tempi stabiliti dalle normative statali e regionali di riferimento, dei flussi informativi obbligatori, delle informazioni relative alla mobilità sanitaria e dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi, la Giunta regionale è autorizzata a disporre la non corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 3-bis, comma 6, previsto per gli organi delle aziende sanitarie - Direttore generale, Direttore sanitario e Direttore amministrativo - nella misura complessiva di tale compenso.

4. Le misure sanzionatorie di cui al comma 3 ed il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge sono segnalate dalla amministrazione regionale alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per le applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

5. La Giunta regionale, se applica per due volte le misure sanzionatorie di cui al comma 3, provvede contestualmente alla decadenza automatica dei direttori interessati”.